

## ANIMALI D'AFFEZIONE

### **Legge Regionale 34 del 26 luglio 1993 Art. 1, comma 2**

Gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

## ANIMALI DA COMPAGNIA

### **DPCM 28/02/2003 Art. 1, comma 2**

Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

*Da un'analisi letterale del testo, si può evincere che anche i soggetti di origine non domestica introdotti nelle case di città, in quanto evidentemente "destinati ad essere tenuti dall'uomo" per fini diversi da quelli produttivi o alimentari, possono essere considerati animali da compagnia, pur se non convenzionalmente raffigurati come da sempre "vicini" all'uomo e mantenuti sostanzialmente "in cattività".*

### **Regolamento n. 998/2003/CE (disciplina della movimentazione di animali per finalità non commerciali)**

Semplicemente il soggetto accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto, prescindendo da ogni espresso riferimento all'affezione o ad un legame di natura emozionale.

Ai fini della sua applicazione, il Regolamento individua le specie:

- **Cani**
- **Gatti**
- **Furetti**
- **Invertebrati** (escluse le api ed i crostacei)
- **Pesci tropicali decorativi**
- **Anfibi e rettili**
- **Uccelli** (esclusi i volatili previsti dalle Direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE)
- **Roditori e conigli domestici**